

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 2002

**Recepimento della direttiva 1999/48/CE della Commissione del 21 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (testo rilevante ai fini SEE).**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante "Attuazione delle direttive n. 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia";

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 41 del 1999, ai sensi del quale le modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina comunitaria in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose sono recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il citato art. 20 della legge n. 183 del 1987, ai sensi del quale con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive comunitarie già recepite nell'ordinamento nazionale;

Vista la direttiva 1999/48/CE della Commissione del 21 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 41 del 1999; Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 3, ai sensi del quale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni disciplinanti talune materie non regolate dall'allegato al medesimo decreto legislativo;

Visto il proprio decreto adottato in data odierna ai sensi del citato comma 3 dell'art. 3;

Visto inoltre il comma 2 del citato art. 3, ai sensi del quale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che rende esecutivi gli aggiornamenti al RID (Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia) 1997, quale è il presente decreto, è abrogato l'allegato 7, recante

"Regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)", al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, recante "Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato";

Adotta  
il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'epigrafe dell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1999, le parole "Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1995; i termini "parte contraente e "gli Stati o le ferrovie sono sostituiti con i termini "Stato membro " sono soppresse.

Art. 2.

1. L'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999 e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 3.

1. Per effetto dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 41 del 1999, e' abrogato l'allegato 7, recante "Regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)", al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, recante "Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato"

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il Ministro: Lunardi

Allegato (*omissis*)